



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammiide di N-etile ⁽¹⁾** 15
- ★ **Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse ⁽¹⁾** 17
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/650 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/651 della Commissione, del 24 aprile 2015, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2015 23

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel** 26
- ★ **Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ⁽¹⁾** 68

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/654 del Consiglio, del 21 aprile 2015, che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020** 74
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare ⁽¹⁾** 75
- ★ **Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)** 76

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/647 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti, e ne specifica le condizioni d'uso.
- (3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE ⁽³⁾, 94/36/CE ⁽⁴⁾ e 95/2/CE ⁽⁵⁾, una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari alle quali possono essere aggiunti.
- (5) A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati individuati alcuni errori che è opportuno rettificare ed altre disposizioni che si dovrebbero chiarire.
- (6) L'allegato II non elenca le diverse forme nelle quali un additivo alimentare può essere utilizzato; i sorbitoli (E 420), ad esempio, esistono sotto forma di sorbitolo [E 420 (i)] o di sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)]; i citrati di

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUL 61 del 18.3.1995, pag. 1).

sodio (E 331) esistono sotto forma di citrato monosodico [E 331 (i)], di citrato disodico [E 331 (ii)] e di citrato trisodico [E 331 (iii)]. Tali forme sono specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽¹⁾. È opportuno chiarire che si possono utilizzare tali diverse forme di additivi alimentari autorizzati.

- (7) La cantaxantina (E 161 g) non si dovrebbe vendere direttamente al consumatore. L'allegato II, parte A, sezione 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato.
- (8) Il konjac (E 425) non si dovrebbe utilizzare nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. Nell'allegato II, parte C, sezione 1, gruppo I, alla voce relativa all'E 425 si dovrebbe inserire la nota 2.
- (9) Nelle categorie alimentari 01.7.2: «Formaggio stagionato» e 01.7.6: «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)» è opportuno specificare che la natamicina (E 235) si può usare solo per il trattamento esterno di formaggi non tagliati e prodotti caseari non tagliati.
- (10) È opportuno adottare un approccio coerente in merito al testo delle note relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio, introdotti dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione ⁽²⁾. La frase «non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio» dovrebbe essere inclusa in tutte le note che si riferiscono ad additivi alimentari specifici nelle categorie 01.7.3: «Crosta edibile di formaggio», 01.7.5: «Formaggio fuso», 04.2.5.2: «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» e 09.3: «Uova di pesce».
- (11) Nella categoria 02.1: «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)», determinati additivi non dovrebbero essere usati negli oli vergini e nell'olio d'oliva.
- (12) Nella categoria 04.2.3: «Ortofrutticoli in recipienti», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere permesso nei funghi lavorati.
- (13) Nelle categorie alimentari 05.2: «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» e 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», il livello massimo di neotame (E 961) usato come esaltatore di sapidità in prodotti della confetteria a base di amido dovrebbe essere fissato a 3 mg/kg.
- (14) Nella categoria alimentare 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», l'uso di acido ciclamico e dei suoi sali di Na- e Ca- (E 952) dovrebbe essere permesso nelle bombole spray di panna aromatizzata.
- (15) Nella categoria alimentare 06.4.4: «Gnocchi di patate», l'uso di additivi per gli gnocchi di patate freschi refrigerati dovrebbe essere limitato ad alcuni additivi appartenenti al gruppo I.
- (16) Nella categoria alimentare 07.2: «Prodotti da forno fini», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere chiarito.
- (17) Nella categoria alimentare 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all'acetato di potassio (E 261) dovrebbe essere rettificata in acetati di potassio.
- (18) Nella categoria alimentare 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», le voci doppie relative all'acido eritorbico (E 315) e all'eritorbato di sodio (E 316) dovrebbero essere cancellate.
- (19) Nelle categorie alimentari 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» e 08.3.4: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati», l'espressione dei livelli massimi di nitriti (E 249 — 250) e/o nitrati (E 251 — 252) dovrebbe essere chiarita.
- (20) Nella categoria alimentare 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», l'uso di gallati, TBHQ e BHA (E 310 — 320) dovrebbe essere permesso nella carne disidratata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14).

- (21) Nella categoria alimentare 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne», il numero della nota 80 dovrebbe essere modificato con 89.
- (22) Nella categoria alimentare 08.3.4.2: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco», il livello massimo di nitriti (E 249 — 250) dovrebbe essere reintrodotta per *jamón curado*, *paleta curada*, *lomo embuchado* e *cecina* e prodotti analoghi.
- (23) Nelle categorie alimentari 09.1.2: «Molluschi e crostacei non trasformati» e 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che le unità dalle quali dipendono i limiti massimi di anidride solforosa e solfiti (E 220 — 228) sono espresse per chilogrammo, e la nota relativa al 4-esilresorcinolo (E 586) dovrebbe essere chiarita e rettificata.
- (24) Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», l'uso di biossido di titanio (E 171) e di ossidi e idrossidi di ferro (E 172) dovrebbe essere limitato al pesce affumicato.
- (25) Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che il livello massimo di acido sorbico — sorbati e di acido benzoico — benzoati (E 200 — 213) è applicabile agli additivi singolarmente o in combinazione e alla somma, e che i livelli sono espressi come acido libero.
- (26) Nella categoria 10.2: «Uova e ovoprodotti trasformati», il livello massimo di citrato di trietile (E 1505) dovrebbe essere applicabile solo all'albume essiccato.
- (27) Nelle categorie alimentari 14.2.7.1: «Vini aromatizzati» e 14.2.7.2: «Bevande aromatizzate a base di vino», l'uso dei colori appartenenti ai gruppi II e III dovrebbe essere rettificato secondo gli usi dei colori permessi nella direttiva 94/36/CE.
- (28) Nella categoria alimentare 17.1: «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», il numero della nota 79 dovrebbe essere modificato ed introdotto alla voce relativa all'additivo alimentare dimetilpolisilossano (E 900).
- (29) Nell'allegato III, parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», del regolamento (CE) n. 1333/2008, i limiti massimi per la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (E 423) dovrebbero essere applicabili all'alimento finale. Nella parte 6 «Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5», tabella 7 «Acido alginico — alginati», si dovrebbe includere l'alginato di calcio (E 404).
- (30) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per includere impieghi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di tale elenco non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (31) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

I. La parte A è modificata come segue:

1) Nella sezione 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E; in alternativa, se tali additivi sono stati aggiunti a determinati alimenti, si possono utilizzare numeri E più specifici e i nomi elencati dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*), escludendo i sinonimi.

(*) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»

2) Nella sezione 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Solo le sostanze elencate nella parte B quali specificate dal regolamento (UE) n. 231/2012 possono essere utilizzate come additivi negli alimenti, salvo disposizioni più specifiche previste nella parte E.»

3) Nella sezione 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 161 g, E 173, E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.»

II. Nella parte C, sezione 1, gruppo I, la voce relativa all'additivo E 425 è sostituita dalla seguente:

«E 425	Konjac i) gomma di konjak ii) glucomannano di konjak	10 g/kg, singolarmente o in combinazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ »
--------	--	---

III. La parte E è modificata come segue:

1) Nella categoria 01.7.2 — «Formaggio stagionato», la voce relativa all'additivo E 235 è modificata come segue:

a) la voce relativa all'additivo E 235 è sostituita dalla seguente:

	«E 235	Natamicina	1 mg/dm ² di superficie (assente a una profondità di 5 mm)	Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle»
--	--------	------------	---	---

b) la nota 8 è cancellata.

2) Nella categoria 01.7.3 — «Crosta edibile di formaggio», la nota 67 è sostituita dalla seguente:

«(67) Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

3) Nella categoria 01.7.5 — «Formaggio fuso», la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

4) Nella categoria 01.7.6 — «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)», la voce relativa all'additivo E 235 è sostituita dalla seguente:

«E 235	Natamicina	1 mg/dm ² di superficie (assente a una profondità di 5 mm)		Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle»
--------	------------	---	--	---

5) La categoria 02.1 — «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)» è modificata come segue:

a) la voce relativa all'additivo E 270 è sostituita dalla seguente:

«E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (<i>gravy</i>), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»
--------	---------------	---------------	--	--

b) la voce relativa all'additivo E 300 è sostituita dalla seguente:

«E 300	Acido ascorbico	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (<i>gravy</i>), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»
--------	-----------------	---------------	--	--

c) la voce relativa all'additivo E 472c è sostituita dalla seguente:

«E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (<i>gravy</i>), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»
---------	--	---------------	--	--

6) Nella categoria 04.2.3 — «Ortofrutticoli in recipienti», la prima voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	50	(3)	Solo ortaggi bianchi, inclusi i legumi e i funghi lavorati»
--------------	------------------------------	----	-----	---

7) Nella categoria 04.2.5.2 — «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

8) Nella categoria 05.2 — «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito», la quinta voce relativa all'additivo E 961 è sostituita dalla seguente:

	«E 961	Neotame	3		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità»
--	--------	---------	---	--	--

9) La categoria 05.4 — «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4» è modificata come segue:

a) la seconda voce relativa all'additivo E 961 è sostituita dalla seguente:

	«E 961	Neotame	3		Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità»
--	--------	---------	---	--	--

b) dopo la voce relativa all'additivo E 951 è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 952:

	«E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na- e Ca-	250	(51)	Solo bombole spray di panna aromatizzata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»
--	--------	--	-----	------	--

10) La categoria 06.4.4 — «Gnocchi di patate» è modificata come segue:

a) la voce relativa al gruppo I è sostituita dalla seguente:

	«Gruppo I	Additivi			Ad eccezione di gnocchi di patate freschi refrigerati»
--	-----------	----------	--	--	--

b) dopo la voce relativa all'additivo E 200–203 sono inserite le seguenti voci:

	«E 270	Acido lattico	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati
	E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati
	E 330	Acido citrico	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati
	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quantum satis		Solo gnocchi di patate freschi refrigerati»

11) La categoria alimentare 07.2 — «Prodotti da forno fini» è modificata come segue:

a) la voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

	«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	50	(3)	Solo biscotti secchi»
--	--------------	------------------------------	----	-----	-----------------------

b) dopo la nota 2 è inserita la seguente nota 3:

«(3) I livelli massimi sono espressi come SO₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l.»

12) La categoria 8.2 — «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» è modificata come segue:

a) le voci relative agli additivi E 249 — 250 e E 261 sono sostituite dalle seguenti:

	«E 249 — 250	Nitriti	150	(7)	Solo lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlökk, ahjupraad, kielbasa surowa biała, kielbasa surowa metka, e tatar wołowy (danie tatarskie)
	E 261	Acetati di potassio	quantum satis		Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale»

b) la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7) Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO₂ o NaNO₃);»

c) la nota 7' è cancellata;

d) la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

13) La categoria 08.3.1 — «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico» è modificata come segue:

a) le seguenti voci relative agli additivi E 315 e E 316 sono cancellate:

	«E 315	Acido eritorbico	500		Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne
	E 316	Eritorbato di sodio	500		Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne»

b) la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7) Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO₂ o NaNO₃);»

c) la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

14) La categoria 08.3.2 — «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» è modificata come segue:

a) dopo la voce relativa all'additivo E 316 è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 310 — 320:

	«E 310 — 320	Gallati, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata»
--	--------------	---------------------	-----	----------	-------------------------

b) la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7) Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO_2 o NaNO_3)»;

c) dopo la nota 9 è inserita la seguente nota 13:

«(13) Limite massimo espresso in base ai grassi»;

d) la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

15) La categoria 08.3.3 — «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» è modificato come segue:

a) la voce relativa all'additivo E 339 è sostituita dalla seguente:

	«E 339	Fosfati di sodio	12 600	(4) (89)	Solo in involucri naturali per salsicce»
--	--------	------------------	--------	----------	--

b) la nota 78 è sostituita dalla seguente:

«(78) Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»;

c) la nota 80 è sostituita dalla seguente:

«(89) il trasferimento nel prodotto finale non deve superare 250 mg/kg.»

16) La categoria 08.3.4.1 — «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)» è modificata come segue:

a) la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7) Dose massima aggiunta (espressa in NaNO_2 o NaNO_3)»;

b) la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39) Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO_2 o NaNO_3)»

17) La categoria 08.3.4.2 — «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)» è modificata come segue:

a) la terza voce relativa all'additivo E 249 — 250 è sostituita dalla seguente:

«E 249 — 250	Nitriti	100	(39)	Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni»
--------------	---------	-----	------	---

b) la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39) Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO_2 o NaNO_3)»

18) La categoria 08.3.4.3 — «Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura. (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)» è modificata come segue:

a) la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7) Dose massima aggiunta (espressa in NaNO_2 o NaNO_3)»;

b) la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39) Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO_2 o NaNO_3)»

19) La categoria 09.1.2 — «Molluschi e crostacei non trasformati» è modificata come segue:

a) le voci relative agli additivi E 220 — 228 e E 589 sono sostituite dalle seguenti:

«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	150	(3) (10)	Solo crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati; crostacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> fino a 80 unità per kg
E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	200	(3) (10)	Solo crostacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> tra 80 e 120 unità per kg
E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	300	(3) (10)	Solo crostacei della famiglia <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> in numero superiore a 120 unità per kg
E 586	4-Esilresorcinolo	2	(90)	Solo crostacei freschi, congelati o surgelati»

b) la nota 42 è sostituita dalla seguente:

«(90) Sotto forma di residuo nella polpa»

20) La categoria 09.2. — «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» è modificata come segue:

a) la terza voce relativa all'additivo E 171 è sostituita dalla seguente:

	«E 171	Biossido di titanio	quantum satis		Solo pesce affumicato»
--	--------	---------------------	---------------	--	------------------------

b) la seconda voce relativa all'additivo E 172 è sostituita dalla seguente:

	«E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	quantum satis		Solo pesce affumicato»
--	--------	-----------------------------	---------------	--	------------------------

c) la terza voce relativa all'additivo E 200 — 213 è sostituita dalla seguente:

	«E 200 — 213	Acido sorbico — sorbati; acido benzoico — benzoati	6 000	(1) (2)	Solo <i>Crangon crangon</i> e <i>Crangon vulgaris cotti</i> »
--	--------------	--	-------	---------	---

d) la seconda voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

	«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	135	(3) (10)	Solo crostacei cotti delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> , fino a 80 unità per kg»
--	--------------	------------------------------	-----	----------	--

e) la terza voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

	«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	180	(3) (10)	Solo crostacei delle famiglie <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> tra 80 e 120 unità per kg»
--	--------------	------------------------------	-----	----------	---

f) la quinta voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

	«E 220 — 228	Anidride solforosa — solfiti	270	(3) (10)	Solo crostacei della famiglia <i>Penaeidae</i> , <i>Solenoceridae</i> e <i>Aristaeidae</i> in numero superiore a 120 unità per kg»
--	--------------	------------------------------	-----	----------	--

21) Nella categoria 09.3 — «Uova di pesce», la nota 68 è sostituita dalla seguente:

«(68) Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti coloranti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»

22) La categoria alimentare 10.2 — «Uova e ovoprodotti trasformati» è modificata come segue:

- a) la prima voce relativa all'additivo E 1505 è cancellata;
- b) la seconda voce relativa all'additivo E 1505 è sostituita dalla seguente:

	«E 1505	Citrato di trietile	quantum satis		Solo albume essiccato»
--	---------	---------------------	---------------	--	------------------------

23) La categoria alimentare 14.2.7.1 — «Vini aromatizzati» è modificata come segue:

- a) le seguenti voci relative al gruppo II, al gruppo III e agli additivi alimentari E 104, E 110, E 124 ed E 160d sono cancellate:

	«Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>			Tranne <i>americano, bitter vino</i>
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Tranne <i>americano, bitter vino</i>
	E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Tranne <i>americano, bitter vino</i>
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	Tranne <i>americano, bitter vino</i>
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(61)	Tranne <i>americano, bitter vino»</i>
	E 160d	Licopene	10		

- b) dopo la voce relativa all'additivo E 160d è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 163:

	«E 163	Antociani	quantum satis		Solo <i>americano»</i>
--	--------	-----------	---------------	--	------------------------

24) La categoria alimentare 14.2.7.2 — «Bevande aromatizzate a base di vino» è modificata come segue:

- a) le voci relative ai gruppi II e III e all'additivo E 160d sono cancellate;
- b) le voci relative all'additivo E 104 sono sostituite dalla seguente:

	«E 104	Giallo di chinolina	50	(61)	Solo <i>bitter soda»</i>
--	--------	---------------------	----	------	--------------------------

- c) le voci relative all'additivo E 110 sono sostituite dalla seguente:

	«E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	50	(61)	Solo <i>bitter soda»</i>
--	--------	--------------------------------------	----	------	--------------------------

d) le voci relative all'additivo E 124 sono sostituite dalla seguente:

	«E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	50	(61)	Solo <i>bitter soda</i> »
--	--------	---------------------------------	----	------	---------------------------

e) la voce relativa all'additivo E 150a-d è sostituita dalla seguente:

	«E 150a-d	Caramelli	quantum satis		Tranne <i>sangria, clarea, zurra</i> »
--	-----------	-----------	---------------	--	--

25) La categoria 17.1 — «Integratori alimentari in forma solida, compresse capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare» è modificata come segue:

a) la voce relativa all'additivo E 900 è sostituita dalla seguente:

	«E 900	Dimetilpolisilossano	10	(91)	Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti»
--	--------	----------------------	----	------	---

b) la nota 79 è sostituita dalla seguente:

«(91) Il livello massimo si applica all'integratore alimentare disciolto e pronto all'uso, diluito in 200 ml di acqua»

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

- 1) Nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce relativa all'additivo E 423 «Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico» è sostituita dalla seguente:

«E 423	Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico	Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.3: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.	500 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta, e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.	220 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.	300 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.	120 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.	60 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.3 Prodotti a base di carne; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.	240 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovoprodotti trasformati.	140 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi, e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.	400 mg/kg nell'alimento finale
		Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.	440 mg/kg nell'alimento finale»

- 2) Nella parte 6, tabella 7 «Acido alginico — alginati», dopo la voce relativa all'additivo E 403 è inserita una nuova voce relativa all'additivo E 404.

«E 404	Alginato di calcio»
--------	---------------------

REGOLAMENTO (UE) 2015/648 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammidide di N-etile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per una di tali sostanze, segnatamente il (2E,6Z)-nonadienammidide di N-etile, le persone responsabili dell'immissione sul mercato di detta sostanza aromatizzante hanno ora ritirato la domanda. Tale sostanza aromatizzante dovrebbe pertanto essere eliminata dall'elenco dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (6) L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere eliminate dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti (2E,6Z)-nonadienammidide di N-etile dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 162).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante (2E, 6Z)-nonadienammi di N-etile (FL n. 16.094), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«16.094	(2E,6Z)-nonadienammi di N-etile	608514-56-3	1 596				4	EFSA»
---------	---------------------------------	-------------	-------	--	--	--	---	-------

REGOLAMENTO (UE) 2015/649 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Il 9 settembre 2010 una domanda di autorizzazione per l'impiego di L-leucina come eccipiente (per favorire la compressione) per edulcoranti da tavola in compresse è stata presentata dalla Germania, dove tale impiego è autorizzato. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) L'impiego di L-leucina negli edulcoranti da tavola in compresse ha una funzione tecnologica ed è necessario. La L-leucina è miscelata in modo omogeneo con gli edulcoranti prima che l'insieme sia compresso e favorisce la compressione evitando che le compresse rimangano attaccate ai macchinari.
- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza degli aminoacidi e delle sostanze connesse quando sono utilizzate come sostanze aromatizzanti ed ha espresso un parere il 29 novembre 2007 ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che l'esposizione umana agli aminoacidi attraverso gli alimenti è superiore, in ordine di grandezza, ai livelli di esposizione previsti per il loro utilizzo come sostanze aromatizzanti e che nove sostanze, tra cui la L-leucina, non presentavano problemi di sicurezza ai livelli stimati di assunzione come sostanze aromatizzanti.
- (7) Nella domanda è stato dimostrato che persino un consumo elevato di compresse edulcoranti non supererebbe il 4 % della quantità di assunzione raccomandata per la L-leucina.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse, come specificato nell'allegato I del presente regolamento, assegnando a tale additivo alimentare il numero E 641.
- (9) Le specifiche per la L-leucina dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza è inserita per la prima volta negli elenchi UE dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. A tale riguardo è opportuno prendere in considerazione i criteri di purezza della Farmacopea europea per la L-leucina.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* (2008) 870, 1-46.

- (10) I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella parte B, sezione 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 640 è inserita la nuova voce seguente:

«E 641	L-leucina»
--------	------------

- 2) nella parte E, categoria alimentare 11.4.3 «Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse», dopo l'additivo alimentare E 640 è inserita la nuova voce seguente:

«E 641	L-leucina	50 000»		
--------	-----------	---------	--	--

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 640 è inserita la nuova voce seguente:

«E 641 L-LEUCINA**Sinonimi**

Acido 2-aminoisobutilacetico; acido L-2-amino-4-metilvalerico; acido alfa-aminoisocaproico; acido (S)-2-amino-4-metilpentanoico; L-Leu

Definizione

EINECS

200-522-0

Numero CAS

61-90-5

Denominazione chimica

L-leucina; acido L-2-amino-4-metilpentanoico

Formula chimica

 $C_6H_{13}NO_2$

Peso molecolare

131,17

Tenore

Non inferiore al 98,5 % e non superiore al 101,0 % su base anidra

Descrizione

Polvere cristallina bianca o quasi bianca o fiocchi brillanti

Identificazione

Solubilità

Solubile in acqua, acido acetico, acido cloridrico diluito e carbonati e idrossidi alcalini; leggermente solubile in etanolo

Potere rotatorio specifico

 $[\alpha]_D^{20}$ da + 14,5° a + 16,5°

[soluzione al 4 % (base anidra) in 6N acido cloridrico]

Purezza

Perdita all'essiccazione

Non più dello 0,5 % (100 °C – 105 °C)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Cloruri

Non più di 200 mg/kg

Solfati

Non più di 300 mg/kg

Ammonio

Non più di 200 mg/kg

Ferro

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/650 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	89,6
	TN	464,3
	TR	94,0
	ZZ	216,0
0707 00 05	AL	67,1
	EG	191,6
	MA	176,1
	TR	125,6
0709 91 00	ZZ	140,1
	TR	209,1
	ZZ	209,1
0709 93 10	MA	121,8
	TR	142,8
	ZZ	132,3
0805 10 20	EG	50,8
	IL	60,6
	MA	58,5
	TN	55,7
	TR	70,3
	ZZ	59,2
0805 50 10	BO	97,3
	TR	68,6
	ZZ	83,0
0808 10 80	AR	87,8
	BR	96,1
	CL	146,7
	CN	83,8
	MK	30,8
	NZ	143,9
	US	218,7
	ZA	120,2
	ZZ	116,0
	0808 30 90	AR
CL		160,4
ZA		113,8
ZM		112,8
ZZ		126,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/651 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2015**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130.
- (6) Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2015	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2015 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	19 567 500
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	8 531 035
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	868 000
Altre origini	09.4130	0,849768 %	0

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica da stabilire a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE dovrebbe produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito all'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva. Il metodo di calcolo dovrebbe garantire precisione, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi. Al tempo stesso, il metodo dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti. Anche l'impatto del metodo di calcolo sulle raffinerie dell'Unione dovrebbe essere considerato attentamente. Di conseguenza, il metodo di calcolo dovrebbe basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di un particolare combustibile. Ciò presenterebbe il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri. In questa fase il metodo di calcolo proposto non dovrebbe richiedere la differenziazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili in base all'origine della materia prima, in quanto ciò pregiudicherebbe gli investimenti attualmente in corso presso alcune raffinerie dell'Unione.
- (2) Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ⁽²⁾ dovrebbero, per quanto possibile, essere ridotti al minimo nel contesto dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE. Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell'Unione non dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o possono essere difficili da ottenere.
- (3) Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions — UER), incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione delle UER da parte dei fornitori, occorrerebbe autorizzare l'uso di vari schemi di riferimento delle emissioni per il calcolo e la certificazione delle UER. Dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di UER che hanno inizio dopo la data di definizione del valore di riferimento per i carburanti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE, vale a dire dopo il 1° gennaio 2011.
- (4) La media ponderata dei valori standard delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano i greggi lavorati consumati nell'Unione costituisce un metodo di calcolo semplice tramite il quale i fornitori possono determinare il contenuto di gas a effetto serra dei combustibili da essi forniti.
- (5) Le UER dovrebbero essere stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme contenuti nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (6) È inoltre appropriato facilitare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa relativa alle UER, incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. A tale scopo dovrebbero essere preparati, sotto l'egida della Commissione, orientamenti non legislativi sugli approcci per la quantificazione, la verifica, la convalida, il monitoraggio e la comunicazione di tali UER (compresa la riduzione della combustione in torcia e del rilascio in atmosfera nei siti di produzione) prima della fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 7 della presente direttiva.
- (7) L'art. 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE richiede la definizione di un metodo volto a determinare il valore di riferimento per i carburanti basato sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe basarsi sui quantitativi di combustibile diesel, benzina, gasolio destinato alle macchine mobili non stradali, gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas naturale compresso (GNC) consumato, e utilizzare i dati comunicati ufficialmente dagli Stati membri nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti non dovrebbe essere il valore del combustibile fossile di riferimento usato per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, che dovrebbe rimanere quello previsto nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE.
- (8) Poiché la composizione del mix dei combustibili fossili in questione varia di poco da un anno all'altro, anche la variazione annua dell'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili sarà limitata. È dunque appropriato che il valore di riferimento per i carburanti si basi sui dati del consumo medio dell'Unione per il 2010 comunicati dagli Stati membri nell'ambito della UNFCCC.
- (9) Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe rappresentare una intensità media delle emissioni di gas a effetto serra a monte e l'intensità media del carburante di una raffineria complessa per i combustibili fossili. Di conseguenza, il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe essere calcolato utilizzando i valori medi standard dei rispettivi combustibili. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe restare immutato per il periodo fino al 2020, al fine di garantire la certezza normativa ai fornitori per i loro obblighi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra in rapporto ai combustibili forniti.
- (10) L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 98/70/CE prevede l'adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. A norma di tale articolo, il metodo di calcolo dovrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Per garantire questa compatibilità, è opportuno usare lo stesso fattore di adeguamento per l'efficienza.
- (11) Come stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, l'elettricità fornita per il trasporto su strada può essere comunicata dai fornitori nelle relazioni annuali che devono presentare agli Stati membri. Per limitare i costi amministrativi, ai fini della comunicazione da parte del fornitore, è opportuno che il metodo di calcolo si basi su una stima piuttosto che su un'effettiva misurazione del consumo di elettricità di un veicolo stradale o di un motociclo elettrico.
- (12) È auspicabile includere un approccio dettagliato per stimare la quantità e l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti nei casi in cui sono trattati insieme ai combustibili fossili nel corso di uno stesso processo. Occorre utilizzare un metodo specifico perché il quantitativo del biocarburante risultante non è misurabile, ad esempio nel caso di idrotrattamento di oli vegetali con un combustibile fossile. L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE stabilisce che, ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della stessa direttiva, le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti prodotte durante il ciclo di vita devono essere calcolate con lo stesso metodo. Pertanto, la certificazione delle emissioni di gas a effetto serra con sistemi volontari riconosciuti è altrettanto valida ai fini dell'articolo 7 bis che ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
- (13) All'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE si dovrebbe integrare l'uso di un formato armonizzato e le definizioni armonizzate dei dati da comunicare. È necessario armonizzare la definizione dei dati per la corretta esecuzione del calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra legato agli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei singoli fornitori, in quanto tali dati costituiscono i principali elementi del metodo di calcolo armonizzato a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 98/70/CE. I dati comprendono l'identificazione del fornitore, il quantitativo e il tipo di combustibile o energia immessi sul mercato.
- (14) L'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE dovrebbe essere integrato da obblighi armonizzati in materia di comunicazione, da un formato per la comunicazione e da definizioni armonizzate per le comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, questi obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del valore del carburante fossile di riferimento di cui al punto 19, parte C, dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE, nonché al punto 19, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, agevolando la comunicazione richiesta dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9,

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16).

paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nonché l'aggiornamento del metodo di calcolo al progresso tecnico e scientifico al fine di assicurare che esso risponda all'uso al quale è stato destinato. Tali dati dovrebbero comprendere i quantitativi e il tipo di combustibile o di energia immessi sul mercato, il luogo di acquisto e l'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato.

- (15) È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione facendo affidamento su dati equivalenti raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV e alle definizioni di cui agli allegati I e III.
- (16) L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE consente l'adozione delle eventuali norme necessarie al fine di facilitare la comunicazione da parte di gruppi di fornitori ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della stessa direttiva. È auspicabile che tale comunicazione venga facilitata al fine di evitare perturbazioni ai movimenti fisici dei combustibili, dal momento che diversi fornitori immettono sul mercato diversi combustibili in proporzioni variabili e, pertanto, potrebbero dover mobilitare livelli diversi di risorse per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. È pertanto necessario armonizzare le definizioni relative all'identificazione dei fornitori, al quantitativo, al tipo, al luogo d'acquisto e all'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato. Inoltre, per evitare un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, è opportuno armonizzare l'attuazione del metodo di calcolo e comunicazione negli Stati membri, comprese le comunicazioni alla Commissione in modo che le necessarie informazioni da parte di un gruppo di fornitori riguardi uno specifico Stato membro.
- (17) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri devono presentare una comunicazione annuale sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili per l'anno civile precedente, nel formato stabilito dalla decisione 2002/159/CE della Commissione ⁽¹⁾. Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dei conseguenti obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri e a fini di efficacia e armonizzazione, è necessario chiarire quali informazioni debbano essere comunicate e adottare il formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri.
- (18) La Commissione ha presentato una proposta di misura al comitato istituito il 23 febbraio 2012 dalla direttiva 98/70/CE. Il comitato non è stato in grado di esprimere un parere con la necessaria maggioranza qualificata. È opportuno pertanto che la Commissione presenti una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto — Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE.
2. La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «emissioni a monte o di *upstream*»: le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;

⁽¹⁾ Decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GUL 53 del 23.2.2002, pag. 30).

⁽²⁾ Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

⁽³⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23).

- 2) «bitumi naturali»: materia prima da raffinare di qualsiasi origine:
 - a) che abbia gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) ⁽¹⁾ D287;
 - b) che abbia viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = $518,98e^{-0,038T}$, dove T è la temperatura in gradi Celsius;
 - c) che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾; e
 - d) per la quale la mobilitazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
- 3) «scisti bituminosi»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilitazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;
- 4) «valore di riferimento per i carburanti»: un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;
- 5) «petrolio greggio convenzionale»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 3

Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

1. Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri si assicurano che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.
2. Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il formato di cui all'allegato IV della presente direttiva.
3. Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, ogni Stato membro assicura che un gruppo di fornitori che sceglie di essere considerato come un fornitore unico soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'interno di tale Stato membro.
4. Per i fornitori che sono PMI gli Stati membri applicano il metodo semplificato di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

⁽¹⁾ American Society for Testing and Materials: <http://www.astm.org/index.shtml>

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

*Articolo 5***Comunicazione da parte degli Stati membri**

1. Quando presentano la relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri forniscono alla stessa i dati di cui all'allegato III relativamente al rispetto dell'articolo 7 bis di tale direttiva.
2. Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente.
3. I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

*Articolo 6***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 aprile 2017 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

*Articolo 7***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. DÜKLAVS

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GUL 126 del 21.5.2009, pag. 13).

ALLEGATO I

METODO DI CALCOLO E COMUNICAZIONE, A USO DEI FORNITORI, DELL'INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI E DELL'ENERGIA

Parte 1

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia ascrivibili a un fornitore

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e energia è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante ($\text{gCO}_{2\text{eq}}/\text{MJ}$).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO_2), il protossido di azoto (N_2O) e il metano (CH_4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO_2 , le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO_2 equivalente come segue:

CO_2 : 1 CH_4 : 25 N_2O : 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.
3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e l'energia forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{intensità dei gas a effetto serra del fornitore}_{(\#)} = \frac{\sum_x (\text{GHH}_x \times \text{AF} \times \text{MJ}_x) - \text{UER}}{\sum_x \text{MJ}_x}$$

dove s'intende con:

- a) «#», l'identificazione del fornitore (vale a dire, l'identificazione della persona responsabile del pagamento dell'accisa) definita nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽¹⁾ come codice accisa dell'operatore (numero di registrazione del sistema di scambio di dati sulle accise (SEED) o numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella tabella 1, punto 5, lettera a), dell'allegato I del suddetto regolamento per i codici del tipo di destinazione da 1 a 5 e 8), che è anche il responsabile del pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽²⁾ nel momento in cui tale accisa è divenuta esigibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva. Se tale identificazione non è disponibile, gli Stati membri garantiscono che sia utilizzato un mezzo equivalente di identificazione conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;
- b) «x», i tipi di combustibile e energia che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva espressi come indicato nella tabella 1, punto 17, lettera c), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Se questi dati non sono disponibili, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;
- c) «MJ_x», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.
- i) Quantità di ciascun combustibile per tipo di combustibile

Essa è ricavata dai dati comunicati a norma della tabella 1, punto 17, lettere d), f) e o), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Le quantità di biocarburante sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (potere calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'allegato III della direttiva

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

2009/28/CE. Le quantità di combustibile di origine non biologica sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (valore calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'appendice 1 della relazione Well-to-Tank (versione 4) del luglio 2013 ⁽¹⁾ del Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) ⁽²⁾.

ii) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti

Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato IV, parte C, punto 17, della direttiva 98/70/CE.

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, la quantità e il tipo di ogni biocarburante sono presi in considerazione ai fini del calcolo e comunicati agli Stati membri dai fornitori.

Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Se i dati relativi alla quantità non sono raccolti a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise.

iii) Quantità di elettricità consumata

Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore alle competenti autorità di ciascuno Stato membro secondo la seguente formula:

elettricità consumata = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

d) riduzione delle emissioni a monte o di *upstream* (UER)

Consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (*Upstream Emission Reduction*) dichiarata dal fornitore, espressa in gCO_{2eq} se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

i) Ammissibilità

Le UER sono applicabili solo alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (*upstream*) per benzina, diesel, gas naturale compresso o GPL.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011.

Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 *bis* della direttiva 98/70/CE.

ii) Calcolo

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

⁽¹⁾ http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

⁽²⁾ Il consorzio JEC riunisce il Centro europeo della Commissione comune di ricerca (CCR), EUCAR (Consiglio europeo per Automotive R&S) e CONCAWE (associazione europea delle compagnie petrolifere per l'ambiente, la salute e la sicurezza nella raffinazione e distribuzione).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽²⁾. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065;

- e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in $\text{gCO}_{2\text{eq}}/\text{MJ}$. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o energia come segue.
- i) L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile elencato nell'ultima colonna della tabella di cui alla parte 2, punto 5, del presente allegato.
- ii) L'elettricità è calcolata come indicato nella parte 2, punto 6.
- iii) Intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è calcolata in base all'articolo 7 *quinquies* della medesima direttiva. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, di detta direttiva. L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

- iv) Trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

- f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente	Fattore di efficienza
Motore a combustione interna	1
Motopropulsore elettrico a batteria	0,4
Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno	0,4

Parte 2

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano all'autorità designata dagli Stati membri le seguenti informazioni:

- a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011;
- b) le riduzioni delle emissioni annue in $\text{gCO}_{2\text{eq}}$;
- c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;
- d) la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine fino al quarto decimale;
- e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in $\text{gCO}_{2\text{eq}}/\text{MJ}$ di materia prima prodotta;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

- f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;
- g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;
- h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto gas-petrolio (GOR) in soluzione medio annuo, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, pressione del giacimento, profondità e produzione di petrolio greggio del pozzo.

2. Origine

Con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, del presente allegato, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

- a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio ⁽¹⁾; oppure
- b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Le informazioni raccolte e trasmesse dai fornitori agli Stati membri riguardo all'origine dei combustibili sono riservate, ma ciò non preclude alla Commissione di pubblicare informazioni di carattere generale o in forma sintetica che non contengano dati relativi alle singole imprese.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'energia hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'energia a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾.

4. PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5. Valori medi standard di intensità dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei combustibili diversi dai biocarburanti e dall'elettricità

Fonte di materie prime e processo	Combustibile immesso sul mercato	Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO _{2eq} /MJ)	Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO _{2eq} /MJ)
Greggio convenzionale	Benzina	93,2	93,3
Liquido da gas naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		107	
Scisti bituminosi		131,3	

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GUL 310 del 22.12.1995, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Fonte di materie prime e processo	Combustibile immesso sul mercato	Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO _{2eq} /MJ)	Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO _{2eq} /MJ)
Greggio convenzionale	Diesel o gasolio	95	95,1
Liquido da gas naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		108,5	
Scisti bituminosi		133,7	
Qualsiasi fonte fossile	Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata	73,6	73,6
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata	69,3	69,3
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata	74,5	74,5
Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche	Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata	3,3	3,3
Gas naturale mediante steam reforming	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	104,3	104,3
Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	9,1	9,1
Carbone	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	234,4	234,4
Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	52,7	52,7
Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili	Benzina, diesel o gasolio	86	86

6. Elettricità

Per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori dell'energia elettrica utilizzata dai veicoli e dai motocicli elettrici, gli Stati membri devono calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori a determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO_{2eq}/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri a norma dei seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; oppure
- regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

7. Denominazione commerciale delle materie prime

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Abu Dhabi	Al Bunduq	38,5	1,1
Abu Dhabi	Mubarraz	38,1	0,9
Abu Dhabi	Murban	40,5	0,8
Abu Dhabi	Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)	40,6	1
Abu Dhabi	Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)	37,4	1,5
Abu Dhabi	Arzanah	44	0
Abu Dhabi	Abu Al Bu Khoosh	31,6	2
Abu Dhabi	Murban Bottoms	21,4	Non disponibile (in appresso, n. d.)
Abu Dhabi	Top Murban	21	n. d.
Abu Dhabi	Upper Zakum	34,4	1,7
Algeria	Arzew	44,3	0,1
Algeria	Hassi Messaoud	42,8	0,2
Algeria	Zarzaitine	43	0,1
Algeria	Algerian	44	0,1
Algeria	Skikda	44,3	0,1
Algeria	Saharan Blend	45,5	0,1
Algeria	Hassi Ramal	60	0,1
Algeria	Algerian Condensate	64,5	n. d.
Algeria	Algerian Mix	45,6	0,2
Algeria	Algerian Condensate (Arzew)	65,8	0
Algeria	Algerian Condensate (Bejaia)	65,0	0
Algeria	Top Algerian	24,6	n. d.
Angola	Cabinda	31,7	0,2
Angola	Takula	33,7	0,1
Angola	Soyo Blend	33,7	0,2
Angola	Mandji	29,5	1,3
Angola	Malongo (West)	26	n. d.
Angola	Cavala-1	42,3	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Angola	Sulele (South-1)	38,7	n. d.
Angola	Palanca	40	0,14
Angola	Malongo (North)	30	n. d.
Angola	Malongo (South)	25	n. d.
Angola	Nemba	38,5	0
Angola	Girassol	31,3	n. d.
Angola	Kuito	20	n. d.
Angola	Hungo	28,8	n. d.
Angola	Kissinje	30,5	0,37
Angola	Dalia	23,6	1,48
Angola	Gimboa	23,7	0,65
Angola	Mondo	28,8	0,44
Angola	Plutonio	33,2	0,036
Angola	Saxi Batuque Blend	33,2	0,36
Angola	Xikomba	34,4	0,41
Arabia Saudita	Light (Pers. Gulf)	33,4	1,8
Arabia Saudita	Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)	27,9	2,8
Arabia Saudita	Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)	30,8	2,4
Arabia Saudita	Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)	37,8	1,1
Arabia Saudita	Light (Yanbu)	33,4	1,2
Arabia Saudita	Heavy (Yanbu)	27,9	2,8
Arabia Saudita	Medium (Yanbu)	30,8	2,4
Arabia Saudita	Berri (Yanbu)	37,8	1,1
Arabia Saudita	Medium (Zuluf/Marjan)	31,1	2,5
Argentina	Tierra del Fuego	42,4	n. d.
Argentina	Santa Cruz	26,9	n. d.
Argentina	Escalante	24	0,2
Argentina	Canadon Seco	27	0,2
Argentina	Hidra	51,7	0,05

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Argentina	Medanito	34,93	0,48
Armenia	Armenian Miscellaneous	n. d.	n. d.
Australia	Jabiru	42,3	0,03
Australia	Kooroopa (Jurassic)	42	n. d.
Australia	Talgeberry (Jurassic)	43	n. d.
Australia	Talgeberry (Up Cretaceous)	51	n. d.
Australia	Woodside Condensate	51,8	n. d.
Australia	Saladin-3 (Top Barrow)	49	n. d.
Australia	Harriet	38	n. d.
Australia	Skua-3 (Challis Field)	43	n. d.
Australia	Barrow Island	36,8	0,1
Australia	Northwest Shelf Condensate	53,1	0
Australia	Jackson Blend	41,9	0
Australia	Cooper Basin	45,2	0,02
Australia	Griffin	55	0,03
Australia	Buffalo Crude	53	n. d.
Australia	Cossack	48,2	0,04
Australia	Elang	56,2	n. d.
Australia	Enfield	21,7	0,13
Australia	Gippsland (Bass Strait)	45,4	0,1
Azerbaijan	Azeri Light	34,8	0,15
Bahrain	Bahrain Miscellaneous	n. d.	n. d.
Belize	Belize Light Crude	40	n. d.
Belize	Belize Miscellaneous	n. d.	n. d.
Benin	Seme	22,6	0,5
Benin	Benin Miscellaneous	n. d.	n. d.
Bielorussia	Belarus Miscellaneous	n. d.	n. d.
Bolivia	Bolivian Condensate	58,8	0,1
Brasile	Garoupa	30,5	0,1

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Brasile	Sergipano	25,1	0,4
Brasile	Campos Basin	20	n. d.
Brasile	Urucu (Upper Amazon)	42	n. d.
Brasile	Marlim	20	n. d.
Brasile	Brazil Polvo	19,6	1,14
Brasile	Roncador	28,3	0,58
Brasile	Roncador Heavy	18	n. d.
Brasile	Albacora East	19,8	0,52
Brunei	Seria Light	36,2	0,1
Brunei	Champion	24,4	0,1
Brunei	Champion Condensate	65	0,1
Brunei	Brunei LS Blend	32	0,1
Brunei	Brunei Condensate	65	n. d.
Brunei	Champion Export	23,9	0,12
Camerun	Kole Marine Blend	34,9	0,3
Camerun	Lokele	21,5	0,5
Camerun	Moudi Light	40	n. d.
Camerun	Moudi Heavy	21,3	n. d.
Camerun	Ebome	32,1	0,35
Camerun	Cameroon Miscellaneous	n. d.	n. d.
Canada	Peace River Light	41	n. d.
Canada	Peace River Medium	33	n. d.
Canada	Peace River Heavy	23	n. d.
Canada	Manyberries	36,5	n. d.
Canada	Rainbow Light and Medium	40,7	n. d.
Canada	Pembina	33	n. d.
Canada	Bells Hill Lake	32	n. d.
Canada	Fosterton Condensate	63	n. d.
Canada	Rangeland Condensate	67,3	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Canada	Redwater	35	n. d.
Canada	Lloydminster	20,7	2,8
Canada	Wainwright- Kinsella	23,1	2,3
Canada	Bow River Heavy	26,7	2,4
Canada	Fosterton	21,4	3
Canada	Smiley-Coleville	22,5	2,2
Canada	Midale	29	2,4
Canada	Milk River Pipeline	36	1,4
Canada	Ipl-Mix Sweet	40	0,2
Canada	Ipl-Mix Sour	38	0,5
Canada	Ipl Condensate	55	0,3
Canada	Aurora Light	39,5	0,4
Canada	Aurora Condensate	65	0,3
Canada	Reagan Field	35	0,2
Canada	Synthetic Canada	30,3	1,7
Canada	Cold Lake	13,2	4,1
Canada	Cold Lake Blend	26,9	3
Canada	Canadian Federated	39,4	0,3
Canada	Chauvin	22	2,7
Canada	Gcos	23	n. d.
Canada	Gulf Alberta L & M	35,1	1
Canada	Light Sour Blend	35	1,2
Canada	Lloyd Blend	22	2,8
Canada	Peace River Condensate	54,9	n. d.
Canada	Sarnium Condensate	57,7	n. d.
Canada	Saskatchewan Light	32,9	n. d.
Canada	Sweet Mixed Blend	38	0,5
Canada	Syncrude	32	0,1
Canada	Rangeland — South L & M	39,5	0,5

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Canada	Northblend Nevis	34	n. d.
Canada	Canadian Common Condensate	55	n. d.
Canada	Canadian Common	39	0,3
Canada	Waterton Condensate	65,1	n. d.
Canada	Panuke Condensate	56	n. d.
Canada	Federated Light and Medium	39,7	2
Canada	Wabasca	23	n. d.
Canada	Hibernia	37,3	0,37
Canada	BC Light	40	n. d.
Canada	Boundary	39	n. d.
Canada	Albian Heavy	21	n. d.
Canada	Koch Alberta	34	n. d.
Canada	Terra Nova	32,3	n. d.
Canada	Echo Blend	20,6	3,15
Canada	Western Canadian Blend	19,8	3
Canada	Western Canadian Select	20,5	3,33
Canada	White Rose	31,0	0,31
Canada	Access	22	n. d.
Canada	Premium Albian Synthetic Heavy	20,9	n. d.
Canada	Albian Residuum Blend (ARB)	20,03	2,62
Canada	Christina Lake	20,5	3
Canada	CNRL	34	n. d.
Canada	Husky Synthetic Blend	31,91	0,11
Canada	Premium Albian Synthetic (PAS)	35,5	0,04
Canada	Seal Heavy(SH)	19,89	4,54
Canada	Suncor Synthetic A (OSA)	33,61	0,178
Canada	Suncor Synthetic H (OSH)	19,53	3,079
Canada	Peace Sour	33	n. d.
Canada	Western Canadian Resid	20,7	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Canada	Christina Dilbit Blend	21,0	n. d.
Canada	Christina Lake Dilbit	38,08	3,80
Ciad	Doba Blend (Early Production)	24,8	0,14
Ciad	Doba Blend (Later Production)	20,8	0,17
Cile	Chile Miscellaneous	n. d.	n. d.
Cina	Taching (Daqing)	33	0,1
Cina	Shengli	24,2	1
Cina	Beibu	n. d.	n. d.
Cina	Chengbei	17	n. d.
Cina	Lufeng	34,4	n. d.
Cina	Xijiang	28	n. d.
Cina	Wei Zhou	39,9	n. d.
Cina	Liu Hua	21	n. d.
Cina	Boz Hong	17	0,282
Cina	Peng Lai	21,8	0,29
Cina	Xi Xiang	32,18	0,09
Colombia	Onto	35,3	0,5
Colombia	Putamayo	35	0,5
Colombia	Rio Zulia	40,4	0,3
Colombia	Orito	34,9	0,5
Colombia	Cano-Limon	30,8	0,5
Colombia	Lasmo	30	n. d.
Colombia	Cano Duya-1	28	n. d.
Colombia	Corocora-1	31,6	n. d.
Colombia	Suria Sur-1	32	n. d.
Colombia	Tunane-1	29	n. d.
Colombia	Casanare	23	n. d.
Colombia	Cusiana	44,4	0,2
Colombia	Vasconia	27,3	0,6

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Colombia	Castilla Blend	20,8	1,72
Colombia	Cupiaga	43,11	0,082
Colombia	South Blend	28,6	0,72
Congo (Brazzaville)	Emeraude	23,6	0,5
Congo (Brazzaville)	Djeno Blend	26,9	0,3
Congo (Brazzaville)	Viodo Marina-1	26,5	n. d.
Congo (Brazzaville)	Nkossa	47	0,03
Congo (Kinshasa)	Muanda	34	0,1
Congo (Kinshasa)	Congo/Zaire	31,7	0,1
Congo (Kinshasa)	Coco	30,4	0,15
Costa d'Avorio	Espoir	31,4	0,3
Costa d'Avorio	Lion Cote	41,1	0,101
Danimarca	Dan	30,4	0,3
Danimarca	Gorm	33,9	0,2
Danimarca	Danish North Sea	34,5	0,26
Dubai	Dubai (Fateh)	31,1	2
Dubai	Margham Light	50,3	0
Ecuador	Oriente	29,2	1
Ecuador	Quito	29,5	0,7
Ecuador	Santa Elena	35	0,1
Ecuador	Limoncoha-1	28	n. d.
Ecuador	Frontera-1	30,7	n. d.
Ecuador	Bogi-1	21,2	n. d.
Ecuador	Napo	19	2
Ecuador	Napo Light	19,3	n. d.
Egitto	Belayim	27,5	2,2
Egitto	El Morgan	29,4	1,7
Egitto	Rhas Gharib	24,3	3,3
Egitto	Gulf of Suez Mix	31,9	1,5

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Egitto	Geysum	19,5	n. d.
Egitto	East Gharib (J-1)	37,9	n. d.
Egitto	Mango-1	35,1	n. d.
Egitto	Rhas Budran	25	n. d.
Egitto	Zeit Bay	34,1	0,1
Egitto	East Zeit Mix	39	0,87
Filippine	Nido	26,5	n. d.
Filippine	Philippines Miscellaneous	n. d.	n. d.
Gabon	Gamba	31,8	0,1
Gabon	Mandji	30,5	1,1
Gabon	Lucina Marine	39,5	0,1
Gabon	Oguendjo	35	n. d.
Gabon	Rabi-Kouanga	34	0,6
Gabon	T'Catamba	44,3	0,21
Gabon	Rabi	33,4	0,06
Gabon	Rabi Blend	34	n. d.
Gabon	Rabi Light	37,7	0,15
Gabon	Etame Marin	36	n. d.
Gabon	Olende	17,6	1,54
Gabon	Gabonian Miscellaneous	n. d.	n. d.
Georgia	Georgian Miscellaneous	n. d.	n. d.
Ghana	Bonsu	32	0,1
Ghana	Salt Pond	37,4	0,1
Guatemala	Coban	27,7	n. d.
Guatemala	Rubelsanto	27	n. d.
Guinea equatoriale	Zafiro	30,3	n. d.
Guinea equatoriale	Alba Condensate	55	n. d.
Guinea equatoriale	Ceiba	30,1	0,42
India	Bombay High	39,4	0,2

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Indonesia	Minas (Sumatron Light)	34,5	0,1
Indonesia	Ardjuna	35,2	0,1
Indonesia	Attaka	42,3	0,1
Indonesia	Suri	18,4	0,2
Indonesia	Sanga Sanga	25,7	0,2
Indonesia	Sepinggan	37,9	0,9
Indonesia	Walio	34,1	0,7
Indonesia	Arimbi	31,8	0,2
Indonesia	Poleng	43,2	0,2
Indonesia	Handil	32,8	0,1
Indonesia	Jatibarang	29	0,1
Indonesia	Cinta	33,4	0,1
Indonesia	Bekapai	40	0,1
Indonesia	Katapa	52	0,1
Indonesia	Salawati	38	0,5
Indonesia	Duri (Sumatran Heavy)	21,1	0,2
Indonesia	Sembakung	37,5	0,1
Indonesia	Badak	41,3	0,1
Indonesia	Arun Condensate	54,5	n. d.
Indonesia	Udang	38	0,1
Indonesia	Klamono	18,7	1
Indonesia	Bunya	31,7	0,1
Indonesia	Pamusian	18,1	0,2
Indonesia	Kerindigan	21,6	0,3
Indonesia	Melahin	24,7	0,3
Indonesia	Bunyu	31,7	0,1
Indonesia	Camar	36,3	n. d.
Indonesia	Cinta Heavy	27	n. d.
Indonesia	Lalang	40,4	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Indonesia	Kakap	46,6	n. d.
Indonesia	Sisi-1	40	n. d.
Indonesia	Giti-1	33,6	n. d.
Indonesia	Ayu-1	34,3	n. d.
Indonesia	Bima	22,5	n. d.
Indonesia	Padang Isle	34,7	n. d.
Indonesia	Intan	32,8	n. d.
Indonesia	Sepinggan — Yakin Mixed	31,7	0,1
Indonesia	Widuri	32	0,1
Indonesia	Belida	45,9	0
Indonesia	Senipah	51,9	0,03
Iran	Iranian Light	33,8	1,4
Iran	Iranian Heavy	31	1,7
Iran	Soroosh (Cyrus)	18,1	3,3
Iran	Dorrood (Darius)	33,6	2,4
Iran	Rostam	35,9	1,55
Iran	Salmon (Sassan)	33,9	1,9
Iran	Foroozan (Fereidoon)	31,3	2,5
Iran	Aboozar (Ardeshir)	26,9	2,5
Iran	Sirri	30,9	2,3
Iran	Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)	27,1	2,5
Iran	Bahr/Nowruz	25,0	2,5
Iran	Iranian Miscellaneous	n. d.	n. d.
Iraq	Basrah Light (Pers. Gulf)	33,7	2
Iraq	Kirkuk (Pers. Gulf)	35,1	1,9
Iraq	Mishrif (Pers. Gulf)	28	n. d.
Iraq	Bai Hasson (Pers. Gulf)	34,1	2,4
Iraq	Basrah Medium (Pers. Gulf)	31,1	2,6
Iraq	Basrah Heavy (Pers. Gulf)	24,7	3,5

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Iraq	Kirkuk Blend (Pers. Gulf)	35,1	2
Iraq	N. Rumalia (Pers. Gulf)	34,3	2
Iraq	Ras el Behar	33	n. d.
Iraq	Basrah Light (Red Sea)	33,7	2
Iraq	Kirkuk (Red Sea)	36,1	1,9
Iraq	Mishrif (Red Sea)	28	n. d.
Iraq	Bai Hasson (Red Sea)	34,1	2,4
Iraq	Basrah Medium (Red Sea)	31,1	2,6
Iraq	Basrah Heavy (Red Sea)	24,7	3,5
Iraq	Kirkuk Blend (Red Sea)	34	1,9
Iraq	N. Rumalia (Red Sea)	34,3	2
Iraq	Ratawi	23,5	4,1
Iraq	Basrah Light (Turkey)	33,7	2
Iraq	Kirkuk (Turkey)	36,1	1,9
Iraq	Mishrif (Turkey)	28	n. d.
Iraq	Bai Hasson (Turkey)	34,1	2,4
Iraq	Basrah Medium (Turkey)	31,1	2,6
Iraq	Basrah Heavy (Turkey)	24,7	3,5
Iraq	Kirkuk Blend (Turkey)	34	1,9
Iraq	N. Rumalia (Turkey)	34,3	2
Iraq	FAO Blend	27,7	3,6
Kazakhstan	Kumkol	42,5	0,07
Kazakhstan	CPC Blend	44,2	0,54
Kuwait	Mina al Ahmadi (Kuwait Export)	31,4	2,5
Kuwait	Magwa (Lower Jurassic)	38	n. d.
Kuwait	Burgan (Wafra)	23,3	3,4
Libia	Bu Attifel	43,6	0
Libia	Amna (high pour)	36,1	0,2
Libia	Brega	40,4	0,2

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Libia	Sirtica	43,3	0,43
Libia	Zueitina	41,3	0,3
Libia	Bunker Hunt	37,6	0,2
Libia	El Hofra	42,3	0,3
Libia	Dahra	41	0,4
Libia	Sarir	38,3	0,2
Libia	Zueitina Condensate	65	0,1
Libia	El Sharara	42,1	0,07
Malaysia	Miri Light	36,3	0,1
Malaysia	Tembungo	37,5	n. d.
Malaysia	Labuan Blend	33,2	0,1
Malaysia	Tapis	44,3	0,1
Malaysia	Tembungo	37,4	0
Malaysia	Bintulu	26,5	0,1
Malaysia	Bekok	49	n. d.
Malaysia	Pulai	42,6	n. d.
Malaysia	Dulang	39	0,037
Mauritania	Chinguetti	28,2	0,51
Messico	Isthmus	32,8	1,5
Messico	Maya	22	3,3
Messico	Olmeca	39	n. d.
Messico	Altamira	16	n. d.
Messico	Topped Isthmus	26,1	1,72
Nigeria	Forcados Blend	29,7	0,3
Nigeria	Escravos	36,2	0,1
Nigeria	Brass River	40,9	0,1
Nigeria	Qua Iboe	35,8	0,1
Nigeria	Bonny Medium	25,2	0,2
Nigeria	Pennington	36,6	0,1

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Nigeria	Bomu	33	0,2
Nigeria	Bonny Light	36,7	0,1
Nigeria	Brass Blend	40,9	0,1
Nigeria	Gilli Gilli	47,3	n. d.
Nigeria	Adanga	35,1	n. d.
Nigeria	Iyak-3	36	n. d.
Nigeria	Antan	35,2	n. d.
Nigeria	OSO	47	0,06
Nigeria	Ukpokiti	42,3	0,01
Nigeria	Yoho	39,6	n. d.
Nigeria	Okwori	36,9	n. d.
Nigeria	Bonga	28,1	n. d.
Nigeria	ERHA	31,7	0,21
Nigeria	Amenam Blend	39	0,09
Nigeria	Akpo	45,17	0,06
Nigeria	EA	38	n. d.
Nigeria	Agbami	47,2	0,044
Norvegia	Ekofisk	43,4	0,2
Norvegia	Tor	42	0,1
Norvegia	Statfjord	38,4	0,3
Norvegia	Heidrun	29	n. d.
Norvegia	Norwegian Forties	37,1	n. d.
Norvegia	Gullfaks	28,6	0,4
Norvegia	Oseberg	32,5	0,2
Norvegia	Norne	33,1	0,19
Norvegia	Troll	28,3	0,31
Norvegia	Draugen	39,6	n. d.
Norvegia	Sleipner Condensate	62	0,02
Oman	Oman Export	36,3	0,8
Paesi Bassi	Alba	19,59	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Papua Nuova Guinea	Kutubu	44	0,04
Perù	Loreto	34	0,3
Perù	Talara	32,7	0,1
Perù	High Cold Test	37,5	n. d.
Perù	Bayovar	22,6	n. d.
Perù	Low Cold Test	34,3	n. d.
Perù	Carmen Central-5	20,7	n. d.
Perù	Shiviyacu-23	20,8	n. d.
Perù	Mayna	25,7	n. d.
Qatar	Dukhan	41,7	1,3
Qatar	Qatar Marine	35,3	1,6
Qatar	Qatar Land	41,4	n. d.
Ras Al Khaimah	Rak Condensate	54,1	n. d.
Ras Al Khaimah	Ras Al Khaimah Miscellaneous	n. d.	n. d.
Regno Unito	Auk	37,2	0,5
Regno Unito	Beatrice	38,7	0,05
Regno Unito	Brae	33,6	0,7
Regno Unito	Buchan	33,7	0,8
Regno Unito	Claymore	30,5	1,6
Regno Unito	S.V. (Brent)	36,7	0,3
Regno Unito	Tartan	41,7	0,6
Regno Unito	Tern	35	0,7
Regno Unito	Magnus	39,3	0,3
Regno Unito	Dunlin	34,9	0,4
Regno Unito	Fulmar	40	0,3
Regno Unito	Hutton	30,5	0,7
Regno Unito	N.W. Hutton	36,2	0,3
Regno Unito	Maureen	35,5	0,6
Regno Unito	Murchison	38,8	0,3

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Regno Unito	Ninian Blend	35,6	0,4
Regno Unito	Montrose	40,1	0,2
Regno Unito	Beryl	36,5	0,4
Regno Unito	Piper	35,6	0,9
Regno Unito	Forties	36,6	0,3
Regno Unito	Brent Blend	38	0,4
Regno Unito	Flotta	35,7	1,1
Regno Unito	Thistle	37	0,3
Regno Unito	S.V. (Ninian)	38	0,3
Regno Unito	Argyle	38,6	0,2
Regno Unito	Heather	33,8	0,7
Regno Unito	South Birch	38,6	n. d.
Regno Unito	Wytch Farm	41,5	n. d.
Regno Unito	Cormorant North	34,9	0,7
Regno Unito	Cormorant South (Cormorant «A»)	35,7	0,6
Regno Unito	Alba	19,2	n. d.
Regno Unito	Foinhaven	26,3	0,38
Regno Unito	Schiehallion	25,8	n. d.
Regno Unito	Captain	19,1	0,7
Regno Unito	Harding	20,7	0,59
Russia	Urals	31	2
Russia	Russian Export Blend	32,5	1,4
Russia	M100	17,6	2,02
Russia	M100 Heavy	16,67	2,09
Russia	Siberian Light	37,8	0,4
Russia	E4 (Gravenshon)	19,84	1,95
Russia	E4 Heavy	18	2,35
Russia	Purovsky Condensate	64,1	0,01
Russia	Sokol	39,7	0,18

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Sharjah	Mubarek Sharjah	37	0,6
Sharjah	Sharjah Condensate	49,7	0,1
Singapore	Rantau	50,5	0,1
Siria	Syrian Straight	15	n. d.
Siria	Thayyem	35	n. d.
Siria	Omar Blend	38	n. d.
Siria	Omar	36,5	0,1
Siria	Syrian Light	36	0,6
Siria	Souedie	24,9	3,8
Spagna	Amposta Marina North	37	n. d.
Spagna	Casablanca	34	n. d.
Spagna	El Dorado	26,6	n. d.
Stati Uniti, Alaska	ANS	n. d.	n. d.
Stati Uniti, Colorado	Niobrara	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Beta	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Carpinteria	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Dos Cuadras	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Hondo	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Hueneme	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Pescado	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Point Arguello	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Point Pedernales	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Sacate	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Santa Clara	n. d.	n. d.
Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale	Sockeye	n. d.	n. d.
Stati Uniti, New Mexico	Four Corners	n. d.	n. d.
Stati Uniti, North Dakota	Bakken	n. d.	n. d.
Stati Uniti, North Dakota	North Dakota Sweet	n. d.	n. d.
Stati Uniti, Texas	WTI	n. d.	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Stati Uniti, Texas	Eagle Ford	n. d.	n. d.
Stati Uniti, Utah	Covenant	n. d.	n. d.
Tailandia	Erawan Condensate	54,1	n. d.
Tailandia	Sirikit	41	n. d.
Tailandia	Nang Nuan	30	n. d.
Tailandia	Bualuang	27	n. d.
Tailandia	Benchamas	42,4	0,12
Trinidad e Tobago	Galeota Mix	32,8	0,3
Trinidad e Tobago	Trintopec	24,8	n. d.
Trinidad e Tobago	Land/Trinmar	23,4	1,2
Trinidad e Tobago	Calypso Miscellaneous	30,84	0,59
Tunisia	Zarzaitine	41,9	0,1
Tunisia	Ashtart	29	1
Tunisia	El Borma	43,3	0,1
Tunisia	Ezzaouia-2	41,5	n. d.
Turchia	Turkish Miscellaneous	n. d.	n. d.
Ucraina	Ukraine Miscellaneous	n. d.	n. d.
Uzbekistan	Uzbekistan Miscellaneous	n. d.	n. d.
Venezuela	Jobo (Monagas)	12,6	2
Venezuela	Lama Lamar	36,7	1
Venezuela	Mariago	27	1,5
Venezuela	Ruiz	32,4	1,3
Venezuela	Tucipido	36	0,3
Venezuela	Venez Lot 17	36,3	0,9
Venezuela	Mara 16/18	16,5	3,5
Venezuela	Tia Juana Light	32,1	1,1
Venezuela	Tia Juana Med 26	24,8	1,6
Venezuela	Officina	35,1	0,7
Venezuela	Bachaquero	16,8	2,4

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Venezuela	Cento Lago	36,9	1,1
Venezuela	Lagunillas	17,8	2,2
Venezuela	La Rosa Medium	25,3	1,7
Venezuela	San Joaquin	42	0,2
Venezuela	Lagotreco	29,5	1,3
Venezuela	Lagocinco	36	1,1
Venezuela	Boscan	10,1	5,5
Venezuela	Leona	24,1	1,5
Venezuela	Barinas	26,2	1,8
Venezuela	Sylvestre	28,4	1
Venezuela	Mesa	29,2	1,2
Venezuela	Ceuta	31,8	1,2
Venezuela	Lago Medio	31,5	1,2
Venezuela	Tigre	24,5	n. d.
Venezuela	Anaco Wax	41,5	0,2
Venezuela	Santa Rosa	49	0,1
Venezuela	Bombai	19,6	1,6
Venezuela	Aguasay	41,1	0,3
Venezuela	Anaco	43,4	0,1
Venezuela	BCF-Bach/Lag17	16,8	2,4
Venezuela	BCF-Bach/Lag21	20,4	2,1
Venezuela	BCF-21,9	21,9	n. d.
Venezuela	BCF-24	23,5	1,9
Venezuela	BCF-31	31	1,2
Venezuela	BCF Blend	34	1
Venezuela	Bolival Coast	23,5	1,8
Venezuela	Ceuta/Bach 18	18,5	2,3
Venezuela	Corridor Block	26,9	1,6
Venezuela	Cretaceous	42	0,4

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Venezuela	Guanipa	30	0,7
Venezuela	Lago Mix Med.	23,4	1,9
Venezuela	Larosa/Lagun	23,8	1,8
Venezuela	Menemoto	19,3	2,2
Venezuela	Cabimas	20,8	1,8
Venezuela	BCF-23	23	1,9
Venezuela	Oficina/Mesa	32,2	0,9
Venezuela	Pilon	13,8	2
Venezuela	Recon (Venez)	34	n. d.
Venezuela	102 Tj (25)	25	1,6
Venezuela	Tjl Cretaceous	39	0,6
Venezuela	Tia Juana Pesado (Heavy)	12,1	2,7
Venezuela	Mesa-Recon	28,4	1,3
Venezuela	Oritupano	19	2
Venezuela	Hombre Pintado	29,7	0,3
Venezuela	Merey	17,4	2,2
Venezuela	Lago Light	41,2	0,4
Venezuela	Laguna	11,2	0,3
Venezuela	Bach/Ceuta Mix	24	1,2
Venezuela	Bachaquero 13	13	2,7
Venezuela	Ceuta — 28	28	1,6
Venezuela	Temblador	23,1	0,8
Venezuela	Lagomar	32	1,2
Venezuela	Taparito	17	n. d.
Venezuela	BCF-Heavy	16,7	n. d.
Venezuela	BCF-Medium	22	n. d.
Venezuela	Caripito Blend	17,8	n. d.
Venezuela	Laguna/Ceuta Mix	18,1	n. d.
Venezuela	Morichal	10,6	n. d.

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Venezuela	Pedenales	20,1	n. d.
Venezuela	Quiriquire	16,3	n. d.
Venezuela	Tucupita	17	n. d.
Venezuela	Furrial-2 (E. Venezuela)	27	n. d.
Venezuela	Curacao Blend	18	n. d.
Venezuela	Santa Barbara	36,5	n. d.
Venezuela	Cerro Negro	15	n. d.
Venezuela	BCF22	21,1	2,11
Venezuela	Hamaca	26	1,55
Venezuela	Zuata 10	15	n. d.
Venezuela	Zuata 20	25	n. d.
Venezuela	Zuata 30	35	n. d.
Venezuela	Monogas	15,9	3,3
Venezuela	Corocoro	24	n. d.
Venezuela	Petrozuata	19,5	2,69
Venezuela	Morichal 16	16	n. d.
Venezuela	Guafita	28,6	0,73
Vietnam	Bach Ho (White Tiger)	38,6	0
Vietnam	Dai Hung (Big Bear)	36,9	0,1
Vietnam	Rang Dong	37,7	0,5
Vietnam	Ruby	35,6	0,08
Vietnam	Su Tu Den (Black Lion)	36,8	0,05
Yemen	North Yemeni Blend	40,5	n. d.
Yemen	Alif	40,4	0,1
Yemen	Maarib Lt.	49	0,2
Yemen	Masila Blend	30-31	0,6
Yemen	Shabwa Blend	34,6	0,6
Zona neutrale	Eocene (Wafra)	18,6	4,6
Zona neutrale	Hout	32,8	1,9

Paese	Denominazione commerciale delle materie prime	API	Zolfo (% in massa)
Zona neutrale	Khafji	28,5	2,9
Zona neutrale	Burgan (Wafra)	23,3	3,4
Zona neutrale	Ratawi	23,5	4,1
Zona neutrale	Neutral Zone Mix	23,1	n. d.
Zona neutrale	Khafji Blend	23,4	3,8
Altro	Scisti bituminosi	n. d.	n. d.
Altro	Olio di scisto	n. d.	n. d.
Altro	Gas naturale: attinto alla fonte	n. d.	n. d.
Altro	Gas naturale: ottenuto da gas naturale liquido	n. d.	n. d.
Altro	Gas di scisto: attinto alla fonte	n. d.	n. d.
Altro	Carbone	n. d.	n. d.

ALLEGATO II

CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO PER I CARBURANTI DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

Metodo di calcolo

- a) Il valore di riferimento per i carburanti è calcolato sulla base del consumo medio di combustibili fossili nell'Unione per benzina, diesel, gasolio, GPL e gas naturale compresso, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore di riferimento per i carburanti} = \frac{\sum_x (\text{GHGi}_x \times \text{MJ}_x)}{\sum_x \text{MJ}_x}$$

dove s'intende con:

«x», i diversi combustibili e le diverse energie oggetto della presente direttiva e definiti nella tabella sottostante;

«GHGi_x», l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della fornitura annua commercializzata del combustibile x o dell'energia oggetto della presente direttiva ed espressa in gCO_{2eq}/MJ. Si utilizzano i valori relativi ai combustibili fossili riportati nell'allegato I, parte 2, punto 5;

«MJ_x», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule.

- b) Dati sul consumo

Ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti dati sul consumo:

Combustibile	Consumo energetico (MJ)	Fonte
Diesel	7 894 969 × 10 ⁶	Comunicazione 2010 degli Stati membri nel quadro della UNFCCC
Gasolio non stradale	240 763 × 10 ⁶	
Benzina	3 844 356 × 10 ⁶	
GPL	217 563 × 10 ⁶	
Gas naturale compresso	51 037 × 10 ⁶	

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra

Il valore di riferimento per i carburanti per il 2010 è pari a 94,1 gCO_{2eq}/MJ

ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.
 2. I dati di cui al punto 3 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o l'energia immessi sul mercato dai fornitori in un dato Stato membro (compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro).
 3. Per ogni combustibile ed energia, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al punto 2 e secondo le definizioni di cui all'allegato I:
 - a) tipo di combustibile o energia;
 - b) volume o quantità di elettricità;
 - c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
 - d) UER;
 - e) origine;
 - f) luogo di acquisto.
-

Combustibili — Fornitori congiunti

Voce	Comuni- cazione congiunta (SÌ/NO)	Paese	Fornitore ¹	Tipo di combusti- bile ⁷	Codice CN combusti- bile ⁷	Quantità ²		Intensità media GHG	Riduzione emissioni a monte ³	Riduzioni sulla media 2010	
						in litri	in energia				
I	SÌ										
	SÌ										
	Totale parziale										
		Codice CN	Intensità GHG ⁴	Materia prima	Codice CN	Intensità GHG ⁴	Sosteni- bile (SÌ/ NO)				
	Componente F.1 (componente combustibile fossile)			Componente B.1 (componente biocarburante)							
	Componente F.n (componente combustibile fossile)			Componente B.m (componente biocarburante)							
X	SÌ										
	SÌ										
	Totale parziale										
		Codice CN ²	Intensità GHG ⁴	Materia prima	Codice CN ²	Intensità GHG ⁴	Sosteni- bile (SÌ/ NO)				
	Componente F.1 (componente combustibile fossile)			Componente B.1 (componente biocarburante)							
	Componente F.n (componente combustibile fossile)			Componente B.m (componente biocarburante)							

Energia elettrica

Comunicazione congiunta (SÌ/NO)	Paese	Fornitore ¹	Tipo di energia ⁷	Quantità ⁶	Intensità GHG	Riduzioni sulla media 2010
				in energia		
NO						

Luogo d'acquisto⁹

Voce	Componente	Nome raffineria/impianto di trattamento	Paese										
1	F.1												
1	F.n												
1	B.1												
1	B.m												
k	F.1												
k	F.n												
k	B.1												
k	B.m												
l	F.1												
l	F.n												
l	B.1												
l	B.m												
X	F.1												
X	F.n												
X	B.1												
X	B.m												

Energia totale comunicata e riduzioni totali realizzate per Stato membro

Volume (in energia) ¹⁰	Intensità GHG	Riduzioni sulla media 2010

Note per la compilazione

Il modello per la comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori è identico al modello per la comunicazione da parte degli Stati membri.

Le caselle a sfondo grigio non devono essere compilate.

1. Per l'identificazione del fornitore si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera a).
2. Per determinare la quantità di combustibile si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera c).
3. Per determinare la gravità API (American Petroleum Institute) si utilizzi il metodo di prova ASTM D287.
4. Per determinare l'intensità di gas a effetto serra si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera e).

5. Per determinare la UER si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera d); per le modalità di comunicazione si veda l'allegato I, parte 2, punto 1.
 6. Per determinare la quantità di elettricità si veda l'allegato I, parte 2, punto 6.
 7. Per i tipi di combustibili e i corrispondenti codici NC si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera b).
 8. Per stabilire l'origine si veda l'allegato I, parte 2, punti 2 e 4.
 9. Per stabilire il luogo d'acquisto si veda l'allegato I, parte 2, punti 3 e 4.
 10. Quantitativo totale di energia (combustibile ed energia elettrica) consumato.
-

DIRETTIVA (UE) 2015/653 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.
- (2) Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.
- (3) Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.
- (4) Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.
- (5) Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock ⁽²⁾, dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.
- (6) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽²⁾ *Study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices* (Studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock), cfr.: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

⁽³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

All'allegato I, parte 3 della direttiva 2006/126/CE, relativamente alla pagina 2 della patente di guida, il punto 12 della lettera a) è sostituito dal seguente:

«12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

— codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

- 01.01. Occhiali
- 01.02. Lenti a contatto
- 01.05. Occlusore oculare
- 01.06. Occhiali o lenti a contatto
- 01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

- 03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
- 03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

- 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
- 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

- 15.01. Pedale della frizione adattato
- 15.02. Frizione manuale
- 15.03. Frizione automatica
- 15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

- 20.01. Pedale del freno adattato
- 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
- 20.04. Pedale del freno a scorrimento
- 20.05. Pedale del freno basculante
- 20.06. Freno manuale
- 20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad esempio: "20.07(300N)"]
- 20.09. Freno di stazionamento adattato
- 20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
- 20.13. Freno a ginocchio
- 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

- 25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
- 25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04. Acceleratore manuale

- 25.05. Acceleratore a ginocchio
- 25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
- 25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
- 31. Adattamenti e protezioni dei pedali
 - 31.01. Set supplementare di pedali paralleli
 - 31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
 - 31.04. Fondo rialzato
- 32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
 - 32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
 - 32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
- 33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
 - 33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
 - 33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
- 35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
 - 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
 - 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
 - 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
 - 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
- 40. Sterzo modificato
 - 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
 - 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
 - 40.06. Posizione adattata del volante
 - 40.09. Sterzo controllato tramite piede
 - 40.11. Dispositivo di assistenza al volante
 - 40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
 - 40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
- 42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
 - 42.01. Dispositivo retrovisore adattato
 - 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
 - 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
- 43. Posizione del sedile del conducente
 - 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
 - 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
 - 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
 - 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01. Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02. Freno della ruota anteriore adattato
 - 44.03. Freno della ruota posteriore adattato
 - 44.04. Acceleratore adattato
 - 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
 - 44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
 - 44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio "44.10 (240 N)"]
 - 44.11. Poggiapiedi adattato
 - 44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

- a a sinistra
- b a destra
- c mano
- d piede
- e nel mezzo
- f braccio
- g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a... km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016))

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
- 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
- 79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
- 79.03. Limitata a tricicli
- 79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
- 79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
- 79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

(*) Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema

(**) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/654 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2015

che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, considerando che è opportuno nominare il segretario generale del Consiglio per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/655 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2015****a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 maggio 2014 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una formulazione a base di polidimetilsilossano per la lotta alle zanzare sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dalla società che immette il prodotto sul mercato la formulazione a base di polidimetilsilossano aggiunge una sottile pellicola di silicone sui corpi idrici. La bassa tensione superficiale della pellicola di silicone impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre sulla superficie dell'acqua, provocando in tale circostanza l'annegamento di molte di esse.
- (3) La formulazione a base di polidimetilsilossano costituisce pertanto un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una formulazione a base di polidimetilsilossano, destinata alla lotta alle zanzare mediante l'aggiunta di una pellicola di bassa tensione superficiale sui corpi idrici e che viene immessa sul mercato a tal fine, non costituisce un biocida ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

DECISIONE (UE) 2015/656 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 4 febbraio 2015****sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

Considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto una nuova procedura in base alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente per l'inclusione nel capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*, CET1) degli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento. Tale autorizzazione è concessa se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
- (2) Gli articoli 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ⁽³⁾ specificano il significato di «prevedibile» ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ⁽⁴⁾ stabilisce obblighi uniformi relativamente alle segnalazioni a fini di vigilanza.
- (4) In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è l'autorità competente responsabile per il rilascio agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta dell'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, ove le condizioni sopra riportate siano soddisfatte.
- (5) Tenendo conto del fatto che il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ha armonizzato l'approccio in materia di deduzione dei dividendi prevedibili dagli utili di periodo o di fine esercizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 dovrebbe essere concessa qualora determinate condizioni siano soddisfatte.
- (6) Nei casi in cui le condizioni per applicare la presente decisione non siano soddisfatte, la BCE valuterà su base individuale le richieste di autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente decisione stabilisce le condizioni in presenza delle quali la BCE ha determinato di concedere agli enti creditizi l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GUL 74 del 14.3.2014, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

2. La presente decisione fa salvo il diritto degli enti creditizi di richiedere alla BCE l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 in casi non previsti dalla presente decisione.
3. La presente decisione si applica agli enti creditizi sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta ai sensi del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽¹⁾.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1. per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che è sottoposto alla vigilanza della BCE;
2. «base consolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3. «base subconsolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
4. per «soggetto consolidante» si intende l'ente creditizio tenuto a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, a seconda del caso, in conformità agli articoli 11 e 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
5. per «utili di periodo» si intendono gli utili, come individuati nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento più breve di un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
6. per «utili di fine esercizio» si intendono gli utili, come definiti nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento pari ad un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
7. per «tasso di distribuzione a livello consolidato» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto consolidante; e b) l'utile al netto delle imposte che può essere riconosciuto ai proprietari del soggetto consolidante. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.
8. per «tasso di distribuzione a livello individuale» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto; e b) l'utile al netto delle imposte. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.

Articolo 3

Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi sono autorizzati ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, prima che sia stata adottata una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento, a condizione che siano state rispettate le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.
2. Le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere soddisfatte prima della trasmissione delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri applicabili, in conformità con le date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (G.U.L. 141 del 14.5.2014, pag. 1).

3. Gli enti creditizi che intendono includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 inviano una comunicazione alla BCE che comprende la documentazione richiesta dagli articoli 4 e 5 della presente decisione. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione in questione, la BCE comunica agli enti creditizi se tale documentazione contiene le informazioni richieste dalla presente decisione.

Articolo 4

Verifica degli utili

1. La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.

2. Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.

3. Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (*comfort letter*) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.

4. Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (*review report*, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.

Articolo 5

Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile

1. Al fine di dimostrare che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, l'ente creditizio è tenuto:

a) a fornire una dichiarazione che tali utili sono stati rilevati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e che l'ambito del consolidamento prudenziale non è sostanzialmente più ampio dell'ambito della verifica contenuta nel documento del revisore esterno indicato all'articolo 4; e

b) a trasmettere alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato che esponga in modo dettagliato le principali componenti di tali utili di periodo o di fine esercizio, incluse le deduzioni per oneri o dividendi prevedibili.

2. Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio debbano essere inclusi su base consolidata o subconsolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti dal soggetto consolidante.

3. I dividendi da dedurre sono pari all'importo formalmente proposto o deliberato dall'organo di amministrazione. Se tale proposta o decisione formale non è stata ancora assunta, il dividendo da dedurre è pari al maggiore tra i seguenti:

a) il dividendo massimo calcolato in conformità alla politica interna dei dividendi;

b) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni;

c) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente.

4. Una deduzione di dividendi basata su un metodo diverso da quelli elencati al paragrafo 3 non è coperta dalla presente decisione.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per «soggetto qualificato» si intende un soggetto che è stato debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione dell'ente a sottoscrivere per conto di esso.

6. Ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano il modello di comunicazione contenuto in allegato alla presente decisione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

1. La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015.
2. La presente decisione si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO

[Denominazione e dettagli dell'ente]

[Nome e indicazioni sul coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto]

[Luogo, data]

[Riferimento dell'ente]

Inclusione degli utili nel capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1, CET1*)

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai fini della trasmissione delle segnalazioni a fini di vigilanza riferite alla data del [data di riferimento per le segnalazioni regolamentari], ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4), comunico con la presente l'intenzione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] di includere nel proprio capitale primario di classe 1 (CET1) [individuale/consolidato] gli utili netti risultanti dal proprio bilancio [di periodo/d'esercizio] alla data del [data del bilancio].

Gli utili netti da includere nel capitale primario di classe 1 sono stati calcolati come segue:

a) utile non distribuito ante imposte	[EUR 0]
b) imposte	[EUR 0]
c) altri oneri imposti dall'autorità di vigilanza ⁽¹⁾	[EUR 0]
d) altri oneri prevedibili non inclusi nel conto profitti e perdite ⁽²⁾	[EUR 0]
e) oneri totali (b + c + d)	[EUR 0]
f) dividendo deliberato o proposto ⁽³⁾	[EUR 0/vuoto]
g) dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi ⁽⁴⁾	[EUR 0]
h) dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione (ultimi tre anni) ⁽⁵⁾	[EUR 0]
i) dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente	[EUR 0]
j) dividendo da dedurre (maggiore tra g, h e i se f è lasciato in bianco; altrimenti f)	[EUR 0]
k) effetto di limiti di natura normativa ⁽⁶⁾	[EUR 0]
l) utile che può essere incluso nel capitale primario di classe 1 (a - e - j + k)	[EUR 0]

Ai fini di quanto sopra, dichiaro che:

— i dati sopra riportati sono accurati, per quanto è a mia conoscenza,

⁽¹⁾ Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 241/2014.

⁽²⁾ Articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

⁽³⁾ Articolo 2, paragrafi 2 e 10, del Regolamento (UE) n. 241/2014. Tale voce dovrebbe essere pari a 0 solamente nel caso in cui ci sia una delibera o proposta formale di non distribuire alcun dividendo. Se non c'è alcuna delibera o proposta formale il campo è lasciato in bianco.

⁽⁴⁾ Articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

⁽⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

⁽⁶⁾ Articolo 2, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

- gli utili sono stati verificati da soggetti indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso, come richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). A tal proposito, accludo in allegato [la relazione di revisione/la relazione di revisione contabile limitata (*review report*)/la lettera di attestazione provvisoria (*comfort letter*)] di [nome del revisore],
- gli utili sono stati valutati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile,
- tutti gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, come sopra dettagliato,
- l'importo dei dividendi da dedurre è stato stimato in conformità alla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). In particolare, i dividendi deducibili sono basati su una proposta o delibera formale o, qualora tale proposta o delibera formale non sia disponibile, sul maggiore tra: i) il dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi; ii) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni; iii) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente. Nel caso in cui il tasso di distribuzione atteso dei dividendi sia stato calcolato utilizzando un intervallo di valori, invece di un valore fisso, è stato usato il limite superiore di tale intervallo,
- l'organo di amministrazione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] si impegna a formulare una proposta di distribuzione dei dividendi che sia pienamente coerente con il calcolo degli utili netti sopra riportato.

Distinti saluti,

[Nome e posizione del rappresentante autorizzato dell'ente]

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT